



SENTENZA - 207/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai seguenti magistrati:

Michele	Oricchio	Presidente
Rossella	Cassaneti	Consigliere (relatore)
Marzia	De Falco	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel **giudizio di responsabilità**, iscritto al numero **74459** del registro di Segreteria, instaurato con atto di citazione dalla Procura Regionale presso questa Sezione, nei confronti di **LANDI Marco** [nato a Cava De' Tirreni (SA) il 13/12/1971 ed ivi residente alla via S. Lorenzo n. 19 (C.F. LNDMRC71T13C361X)] e **DE VITO Vincenzo** [nato a Napoli il 20/12/1978 e residente ad Acerra (NA) alla Via Spiniello n. 140 (C.F. DVTVCN78T10F8390)], rappresentati e difesi giusta procura in calce alla memoria di costituzione e difesa, dagli Avvocati Catello Miranda (p.e.c.: catello.miranda@forotorre.it) e Rosa Somma (p.e.c.: rosa.somma@ordineavvocatita.it), con i quali elettivamente domicilia in Lettere (NA) alla via N. Depugliano n. 14;

VISTO l'atto di citazione in giudizio della Procura Regionale, depositato presso questa Sezione Giurisdizionale il 5 dicembre 2024;

VISTA la memoria di costituzione e difesa trasmessa dai convenuti;

ESAMINATI gli altri atti del giudizio;

CHIAMATA la causa nella pubblica udienza del giorno 17 aprile 2025, con l'assistenza del segretario dott. Francesco Fiordoro, sentiti il relatore Consigliere Rossella Cassaneti, il rappresentante del pubblico ministero in persona del S.P.G. Raffaele Cangiano e l'Avv. Catello Miranda (presente anche per delega dell'Avv. Rosa Somma);

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato il 5/12/2024 la Procura Regionale ha evocato in giudizio LANDI Marco e DE VITO Vincenzo per sentirli condannare al pagamento in favore dell'Arma dei Carabinieri dell'importo complessivo di € 7.452,56 o alla diversa somma determinata dal Collegio, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giustizia. La pretesa risarcitoria è stata avanzata in relazione alla triplice voce di danno (patrimoniale diretto, da disservizio e d'immagine, di cui il primo non oggetto di effettivo addebito in quanto già restituito dai responsabili in sede amministrativa in epoca antecedente l'odierno giudizio) che sarebbe scaturito -secondo la prospettazione attorea- dai fatti per i quali i convenuti hanno già ricevuto condanna definitiva a tre mesi e venti giorni di reclusione militare, con sentenza di merito, in sede giurisdizionale penale, in particolare per truffa e simulata infermità, con rimozione del grado, per aver violato i propri obblighi di servizio simulando *“uno stato d'infermità fisica, tale da renderli inidonei allo svolgimento delle attività di pattuglia cui erano stati già assegnati, per seguire la propria squadra del cuore in trasferta, con ciò antepponendo le proprie esigenze ricreative a quelle di*

servizio"; tale comportamento illecito sarebbe stato assunto mediante l'invio di certificati di malattia per il periodo 23-29 agosto 2019 per DE VITO e 24-28 agosto 2019 per LANDI, che in realtà si recarono, proprio il 24/8/2019, allo Stadio Franchi di Firenze per assistere alla partita Fiorentina – Napoli valida per il campionato di calcio di serie A.

Nell'atto introduttivo del giudizio si dà conto delle risultanze dell'attività istruttoria eseguita, del contenuto delle sentenze penali di condanna e dei riscontri forniti dall'Amministrazione danneggiata ai fini della quantificazione del pregiudizio economico subito a causa del suddetto comportamento illecito, provvedendosi altresì a confutare le controdeduzioni del LANDI (non avendo il DE VITO presentato note difensive nella fase pre-processuale).

Richiamato l'art. 55-quinquies T.U.P.I. (d.lgs. 165/2001), il requirente ha descritto in dettaglio le contestate voci di danno (da disservizio, quantificato in complessivi € 2.452,56, e all'immagine, il cui importo è stato determinato in € 5.000,00 in applicazione del criterio equitativo ex art. 1226 c.c.), per poi soffermarsi nell'illustrare la connotazione dolosa attribuita alla condotta illecita oggetto di contestazione.

In data 27/3/2025 i convenuti, assistiti dagli Avvocati Catello Miranda e Rosa Somma, hanno trasmesso memoria di costituzione e difesa, con cui hanno preliminarmente sollevato eccezione di prescrizione dell'azione erariale, in quanto il fatto dannoso ha avuto luogo il 24/8/2019 e l'invito a dedurre è stato loro notificato il 7/9/2024. Nel merito, premesso che *“è decaduto il presupposto stesso per l'attivazione dell'azione di responsabilità, volta all'ottenimento del risarcimento del danno, già*

risarcito spontaneamente”, i convenuti hanno contestato con riferimento alle ulteriori voci di danno indicate dal requirente, sia l'arbitrarietà e la sproporzione della relativa quantificazione che la mancanza di sufficiente supporto probatorio; riguardo l'elemento soggettivo, LANDI e DE VITO hanno rappresentato che *“l'imprudente comportamento che ha portato al procedimento penale, sotto l'aspetto erariale è frutto non di dolo o colpa grave bensì di mera negligenza e, pertanto, non è tale da determinare l'esistenza dei presupposti per l'azione contabile”*. Formulando altresì (generica) istanza di definizione del giudizio ai sensi dell'art. 130 C.G.C., i convenuti hanno concluso: A) per la definizione del giudizio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 130 C.G.C., *“con condanna dei convenuti al pagamento di una somma non superiore al 50% dell'importo rivendicato da parte attorea”*; B) nel merito, e nella sola denegata ipotesi in cui il Collegio non ritenga definirsi il giudizio con cd. rito abbreviato, prosciogliere LANDI e DE VITO da ogni addebito tenuto conto della intervenuta prescrizione dell'azione erariale o comunque della inesistenza di profili di pregiudizio pubblico nella condotta loro ascritta e dell'inesistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave; C) in subordine, ed in ogni caso, ridurre la misura del danno secondo i rilievi difensivi.

Alla pubblica udienza odierna il PM, premettendo che l'istanza di definizione del giudizio ex art. 130 C.G.C. va ritenuta inammissibile non essendo stato preventivamente richiesto il parere del requirente e che quest'ultimo sarebbe stato comunque negativo stante la connotazione chiaramente dolosa dei fatti oggetto di causa, ha sinteticamente

richiamato le osservazioni accusatorie articolate nell'atto di citazione, avendo in esso già provveduto, tra l'altro, a confutare in dettaglio le deduzioni difensive, reiterate nella memoria di costituzione in giudizio dei convenuti; in punto di quantificazione degli importi della duplice voce di danno in contestazione (da disservizio e d'immagine), il PM ha rimarcato le ragioni della stessa, pur ampiamente sviluppate nell'atto introduttivo del giudizio, rilevando altresì -con specifico riguardo all'elemento soggettivo dell'illecito- che la lucida consapevolezza della violazione perpetrata dagli odierni convenuti è chiaramente dimostrata dalle modalità comportamentali con cui essa si è articolata; ha concluso confermando integralmente l'atto di citazione.

L'Avv. Catello Miranda, richiamando sinteticamente le deduzioni difensive, ne ha confermato le conclusioni, evidenziando in particolare l'irreprensibilità dello stato di servizio di LANDI e DE VITO -in disparte il censurabile episodio oggetto di causa- e la loro volontà di ripararne le conseguenze mediante presentazione -pur se irrituale- dell'istanza di cd. rito abbreviato, per il cui esame ha chiesto breve rinvio della discussione del giudizio, nonostante l'avviso contrario espresso in merito dal PM, che per precedenti giurisprudenziali sarebbe suscettibile di essere disatteso. La controversia è stata quindi trattenuta per la presente decisione.

Considerato in

DIRITTO

A. La fattispecie al vaglio del Collegio riguarda la domanda, versata dalla Procura Regionale nell'atto di citazione, di condanna dei convenuti al pagamento a favore dell'Arma dei Carabinieri, dell'importo complessivo di

€ 7.452,56, oltre accessori di legge e spese di giustizia, in relazione al danno da disservizio e al danno d'immagine, scaturiti -secondo la prospettazione attorea- dai fatti per i quali i convenuti hanno già ricevuto condanna definitiva a tre mesi e venti giorni di reclusione militare, con sentenza di merito, in sede giurisdizionale penale, in particolare per truffa e simulata infermità, con rimozione del grado, per aver violato i propri obblighi di servizio simulando uno stato d'infermità fisica impediente lo svolgimento delle attività di pattuglia cui erano stati già assegnati, ovvero, più specificamente, inviando certificati di malattia per il periodo 23-29 agosto 2019 per DE VITO e 24-28 agosto 2019 per LANDI, recandosi poi, il 24/8/2019, allo Stadio Franchi di Firenze per assistere alla partita Fiorentina – Napoli valida per il campionato di calcio di serie A, così antepoendo egoistiche finalità ricreative allo svolgimento delle funzioni istituzionali.

In via del tutto pregiudiziale, il Collegio reputa di dover dichiarare l'inammissibilità -correttamente segnalata dal PM di udienza- dell'istanza dei convenuti, di definizione del giudizio con il cd. "rito abbreviato" ex art. 130, 1° comma, C.G.C. (*"il convenuto in primo grado, acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, può presentare, a pena di decadenza nella comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato alla sezione giurisdizionale per la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione"*); la relativa istanza, infatti, è stata inserita nella memoria di costituzione e difesa nel presente giudizio, senza però essere sottoposta al preventivo parere dell'Ufficio di Procura.

In difetto di preventiva richiesta alla Procura quindi, il Collegio deve dichiarare l'istanza posta in seno alla comparsa, inammissibile, per mancanza dell'adempimento formale stabilito dall'art. 130, sopra richiamato. Invero, al rito abbreviato può accedersi o con un preventivo parere conforme del P.M., ovvero con uno difforme, ma che sia contestato dal convenuto con argomentazioni che il Collegio non manifestamente infondate (comma 5).

Stante il chiaro disposto normativo, l'istanza in parola deve essere dichiarata inammissibile.

B. Il collegio deve preliminarmente procedere all'esame dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla Difesa di DE VITO e LANDI, motivata sul presupposto che nel caso in specie -per quanto esposto nello stesso invito a dedurre- il fatto dannoso si sarebbe verificato in data 24/8/2019, mentre l'invito a dedurre è stato notificato in data 7/9/2024, cioè oltre il termine quinquennale di prescrizione.

L'eccezione si rivela, ad avviso del Collegio, fuori bersaglio in quanto, come già condivisibilmente osservato dal requirente nell'atto introduttivo del giudizio in sede di confutazione delle controdeduzioni presentate nella fase pre-processuale, *"l'Amministrazione interessata ha avuto piena contezza dell'accaduto solo all'esito delle indagini interne condotte e compendiate nella comunicazione di notizia di reato trasmessa alla procura militare il 16/10/2019"*. Infatti, trattandosi di condotta con connotazione dolosa in cui si è simulato uno stato d'infermità allo scopo di assentarsi dal servizio in concomitanza con la partita di calcio Fiorentina – Napoli del 24/8/2019 per assistere alla quale i convenuti avevano già precedentemente acquistato i

biglietti, è di tutta evidenza che tale comportamento doloso è stato “arricchito” con stratagemmi finalizzati a celare il comportamento medesimo, con la conseguenza che deve in fattispecie individuarsi quale *dies a quo* del termine prescrizione quinquennale cui è sottoposta l'azione erariale, il momento della verifica e conoscenza dei fatti dannosi da parte dell'Amministrazione di appartenenza, la quale mai avrebbe potuto, prima di tale data, far valere il proprio diritto al risarcimento del danno provocato dalle condotte illecite sopra sinteticamente descritte. Di conseguenza, l'azione in parola va ritenuta senz'altro tempestiva.

C. Ritenuta non impediante la sollevata questione preliminare ed al fine di esaminare in punto di merito la vicenda brevemente descritta nella premessa in fatto, il Collegio deve procedere alla verifica della sussistenza, nel caso concreto, degli elementi tipici della responsabilità amministrativa, ovvero del danno patrimoniale, economicamente valutabile, arrecato alla pubblica amministrazione, della condotta connotata da colpa grave o dolo, del nesso di causalità tra il predetto comportamento e l'evento dannoso, nonché del rapporto di servizio tra chi ha causato l'illecito esborso e l'ente che lo ha sopportato.

C. Riguardo l'elemento oggettivo del prospettato illecito amministrativo-contabile, la valutazione della relativa sussistenza richiede l'analisi degli atti di causa, che consente altresì di far emergere profili di rilievo anche ai fini del nesso eziologico e dell'elemento soggettivo della condotta dei convenuti.

L'attività istruttoria eseguita, e dunque la documentazione acquisita, dal requirente erariale a seguito della ricezione di informazione da parte della

Procura presso il Tribunale Militare di Napoli dell'esercizio dell'azione penale nei confronti del brigadiere DE VITO Vincenzo e dell'appuntato scelto LANDI Marco (annotazioni acquisite al prot. n. 2032 e 2034 del 4/3/2020) ha consentito di appurare la sussistenza dei fatti descritti nell'atto di citazione, quali causativi del rilevato danno erariale. Invero, risulta già piuttosto compiutamente descrittiva di tali fatti illeciti, la comunicazione che la Legione Carabinieri Campania inviava alla Procura Militare e dove era ricostruito il fatto lesivo (Informativa 132/1 del 16/10/2019), in cui si espone che il Brig. DE VITO e l'App. Sc. LANDI avevano comunicato, rispettivamente il 23 e il 24 agosto 2019, di aver ottenuto un periodo di riposo medico (poi consegnando i relativi referti), il primo, per "algia al polso sinistro", con prognosi di sette giorni e decorrenza dal 23 agosto, il secondo per "lombosciatalgia cronica riacutizzata", con prognosi di cinque giorni con decorrenza dal 24 agosto. In tale Informativa la Legione riferiva che, malgrado tali comunicate assenze per motivi di salute, era stato accertato l'utilizzo di due biglietti aventi i numeri seriali e i nominativi dei due carabinieri, così come registrato dal lettore ottico dello stadio fiorentino, e il conseguente transito ai tornelli dell'impianto, settore ospiti, nella giornata di sabato 24/8/19, per DE VITO Vincenzo, alle ore 19:09:22 e per LANDI Marco, alle ore 19:08:54. Ancor più in dettaglio, la Legione riferiva di aver accertato che, già alla data del 19/8/2019, era stata registrata una transazione per l'acquisto di due biglietti per l'accesso alla suddetta partita presso la ricevitoria "Eventi e Momenti" a Napoli, al Corso Vittorio Emanuele n. 727, proprio di fronte alla sede della Legione. I nominativi indicati sui due tagliandi acquistati corrispondevano

giustappunto a quelli dei militari in questione. Stando agli accertamenti condotti dalla Legione, le immagini di tali transiti ai tornelli ritraevano inequivocabilmente i due militari, di cui nell'Informativa in parola si dà accurata descrizione, unitamente alla quantificazione degli emolumenti versati ai due Carabinieri, relativamente al periodo di asserita malattia, in una cifra pari a € 340,78 per DE VITO e a € 228,41 per LANDI, con l'ulteriore precisazione che le assenze ingiustificate dei due militari all'organizzazione del lavoro interna al Nucleo radiomobile aveva provocato rilevanti disservizi, in termini di necessaria rimodulazione dei turni delle pattuglie, solitamente programmati con largo anticipo, e di revisione degli obiettivi da vigilare nelle macro-aree di competenza, con conseguente modifica della documentazione di servizio.

Successivamente, la Procura contabile ha acquisito copia della sentenza n. 27/2021 del Tribunale Militare di Napoli – Sezione Prima, che ha riconosciuto la responsabilità dei due militari e per l'effetto la ha condannati entrambi a cinque mesi di reclusione militare per truffa e simulata infermità, con rimozione del grado, della sentenza n. 23/2022 della Corte Militare d'Appello – Prima Sezione, che ha confermato la responsabilità penale di entrambi i militari pur riducendo la pena inflitta riducendola a tre mesi e venti giorni di reclusione militare per effetto del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 48 ult. parte c.p.m.p., nonché del dispositivo della sentenza n. 18548/2022 della Corte di Cassazione – Prima Sezione che ha dichiarato inammissibili i ricorsi degli odierni convenuti avverso la ridetta decisione di secondo grado condannandoli al pagamento delle spese processuali nonché della somma di € 3.000,00 in

favore della Cassa delle ammende.

Ebbene, nella pronuncia penale di primo grado -rimasta confermata per ciò che riguarda le statuizioni in ordine alla responsabilità riconosciuta a carico di DE VITO e LANDI- si osserva che all'esito delle indagini e degli accertamenti dibattimentali sono risultati pienamente provati i reati loro ascritti, derivati per entrambi dalla simulazione di infermità in realtà inesistenti, o comunque asseritamente impeditive del regolare svolgimento del servizio ma non dello sforzo fisico derivato dal viaggiare *“fino a Firenze (in auto o treno, comunque subendo le sollecitazioni e i sobbalzi di tali veicoli), magari trovandosi a fare file, subire pressioni di altri tifosi all'ingresso e all'uscita dallo stadio, sedendo per ore sugli spalti senza poter cambiare posizione, accettando il rischio di venire coinvolti in situazioni pericolose per far fronte alle quali sarebbe stata necessaria una piena integrità fisica”*.

Un'approfondita analisi degli atti di causa nonché delle testimonianze rese nel corso del dibattimento, ha persuaso il giudice militare di prime cure a concludere nel senso che *“la spiegazione ultima di tale condotta può ragionevolmente risiedere nell'intento degli imputati di raggiungere il proprio obiettivo (recarsi a Firenze per assistere alla partita della squadra del cuore) senza <pagare il prezzo> di utilizzare giorni di ferie o dover modificare organizzazioni familiari e personali già predisposte; oppure nell'evitare di chiedere, ai superiori, l'autorizzazione a cambiare i rispettivi turni con altri colleghi o, ancora, nel non averne trovati di disponibili ad effettuare lo scambio”*.

In particolare, il Tribunale Militare partenopeo ha osservato, analizzando

approfonditamente i certificati medici prodotti da DE VITO e LANDI per giustificare l'assenza dal servizio rispettivamente dal 23/8/2019 e dal 24/8/2019, nonché le dichiarazioni testimoniali rese dai sanitari che avevano redatto i medesimi certificati, come gli stessi medici che avevano attestato le patologie riferite dai due odierni convenuti, siano stati vittime della simulazione da costoro architettata; simulazione, la *“formidabile prova”* della quale è stata ritenuta risiedere *“nel fatto che l'acquisto dei biglietti da parte del De Vito (come del coimputato Landi) fosse avvenuta il 19 agosto: poiché non è stato neanche sostenuto (tanto meno, dimostrato) che i due imputati avessero in precedenza chiesto ed ottenuto alcun permesso, licenza, cambio di orario con altri colleghi -sicché essi, fino alla presentazione dei certificati avvenuta immediatamente prima o addirittura il giorno stesso della partita non avevano richiesto alcuna autorizzazione di assentarsi dal lavoro- a meno di ritenere, in modo assolutamente inverosimile, che entrambi avessero previsto con cinque giorni di anticipo che si sarebbero ammalati, è evidente che le patologie sono state simulate (quanto meno nella loro gravità) e che la commissione dei reati è stata organizzata con notevole anticipo”*.

Nell'analizzare in modo estremamente attento e dettagliato la condotta illecita dei due soggetti coinvolti nella vicenda, il giudice penale militare di primo grado ha ritenuto di poter concludere osservando che *“è certo che De Vito e Landi hanno agito della piena consapevolezza e volontà sia di trarre in errore l'amministrazione circa la loro idoneità fisica a svolgere il servizio nei giorni contestati, sia di percepire regolarmente lo stipendio per giornate lavorative non espletate grazie a un'apparente legittimazione ad*

assentarsi, fondata su fatti inesistenti. [...] deve ritenersi accertato che il De Vito e il Landi abbiano simulato le patologie loro diagnosticate il 23 e 24 agosto 2019 (quanto meno nella gravità e nell'intensità dei sintomi) ponendo così in essere anche gli artifici e raggiri richiesti dalla norma di cui all'art. 234 c. II, c.p.m.p.”.

Per ciò che riguarda il danno patrimoniale correlato all'indebita percezione degli emolumenti stipendiali erogati nel periodo di assenza dal servizio per simulata malattia, con nota acquisita al prot. n. 1147 del 25/1/2024 dell'Ufficio di Procura, la Legione Carabinieri Campania comunicava di aver operato, per DE VITA, nel maggio 2023 una trattenuta sullo stipendio pari all'emolumento indebitamente percepito (€ 340,78) e di aver ricevuto per LANDI, nel dicembre 2022, un bonifico sul conto della Legione per € 228,41. La prima voce di danno indicata dal requirente, quindi, attiene al disservizio arrecato dai convenuti, rispetto al quale il Tribunale Militare di Napoli osservava che i due militari *“hanno anche cagionato disfunzioni organizzative al reparto di appartenenza che ha dovuto modificare programmazione dei turni provvedendo alla loro sostituzione con altre unità”.*

Sotto tale profilo, il requirente ha riferito quanto comunicato dalla Legione Carabinieri Campania, ovvero di aver dedicato tre unità di personale amministrativo agli accertamenti interni necessari a ricostruire la vicenda, per un totale di 24 ore di straordinario e per un emolumento complessivo erogato pari a € 452,56.

Tuttavia, la Procura attrice ha altresì evidenziato, con riferimento al rilevato danno da disservizio, che *“la posta più consistente è senz'altro*

quella relativa alle disfunzioni arrecate all'organizzazione dei turni di lavoro. I due militari, infatti, erano assegnati al Nucleo radiomobile, un reparto operativo di pronto intervento, impegnato nell'attività di controllo o di ronda sul territorio cittadino intesa a prevenire e contrastare episodi di reato. Ebbene, come si è appreso dalla Legione, l'organizzazione di tale specifica attività è piuttosto complessa e passa attraverso una scrupolosa programmazione della composizione delle pattuglie e dei turni di lavoro, comunicata ai militari interessati con largo anticipo proprio per consentire a questi ultimi di organizzarsi per tempo e garantire la loro presenza nei giorni e negli orari assegnati. Tanto è ben spiegato nel carteggio acquisito agli atti. In particolare, nella nota del Nucleo radiomobile (prot. 132/1 del 16.10.2019) trasmessa alla procura militare si rappresentava che <l'eventuale rimodulazione (dei turni, n.d.r.), al fine di poter garantire la presenza di un numero sufficiente di pattuglie per ogni turno, è un'operazione articolata che, quasi sistematicamente, implica la modifica delle coppie di militari già predisposte per le pattuglie, la revisione degli obiettivi da vigilare nelle macro-aree di competenza e la modifica della documentazione del servizio>. E ancora: <le assenze riferite dagli interessati hanno comportato, dal momento della loro comunicazione e per i giorni successivi, la rimodulazione dei servizi già programmati. Giova precisare, per miglior chiarezza espositiva, che i servizi esterni delle squadre autoradio di questo Nucleo, che è impegnato in via pressoché esclusiva nell'attività di pronto intervento sull'intero arco delle 24 ore, sono predisposti mediante pianificazioni di lungo periodo in base a specifiche e costanti turnazioni tra le squadre medesime. Quindi, oltre ad essere

quotidianamente palesati nei relativi Memoriali, essi sono matematicamente prevedibili da parte di ciascun militare appartenente a tali compagini con ampio margine di anticipo secondo il criterio definito di 'turnazione in quinta', ovvero basata su una cadenza che viene ripetuta ogni cinque giorni>". [...] Infine, in altra nota, il Nucleo radiomobile riferisce altresì che la rimodulazione dei servizi esterni della squadra autoradio, resasi necessaria a seguito dell'indisponibilità dei due incolpati, ha costretto un militare della medesima squadra a procrastinare la fruizione di due giorni di permesso ex legge 104/1992, a lui già concessi per l'assistenza a familiari affetti da handicap (nota del 22 aprile 2021)".

Risultano condivisibili le ulteriori considerazioni spese sul punto dal requirente, secondo cui *"i disservizi arrecati all'organizzazione interna al Nucleo sono tanto più evidenti ove si consideri che, nonostante i due militari avessero premeditato il tutto, acquistando i biglietti già il 19 agosto, evidentemente per far passare come improvvisa e imprevedibile l'insorgenza della malattia, hanno atteso l'ultimo istante per comunicare la loro asserita indisponibilità, nel caso del Landi addirittura il giorno stesso in cui avrebbe dovuto essere di pattuglia, il 24 agosto (il giorno della partita), a poche ore dall'inizio del turno, con ciò rendendo ancor più complicato ai vertici del Nucleo rimediare alla loro assenza e garantire comunque la formazione delle pattuglie. Non va trascurato, infatti, che l'improvvisa malattia è insorta di sabato, quando i reparti sono fisiologicamente a ranghi ridotti, ed è più complicato trovare sostituti disponibili".*

La quantificazione di tale ulteriore danno da disservizio è stata effettuata

dalla Procura attrice in via equitativa, nell'importo di € 2.000,00.

Osserva il Collegio che il danno da disservizio costituisce categoria generale che racchiude in sé fattispecie tra loro diverse di danno, individuabili sia in quelle condotte “colpevolmente disfunzionali” e tali da incidere sull’an e sulla qualità del servizio determinandone il mancato adempimento o il suo adempimento in modo inefficiente, sia nelle conseguenze di altro danno, come spese per l’attività svolta al fine di porvi rimedio, a partire dalla spesa sostenuta per il ripristino dell’operatività di un servizio, per arrivare a quella sostenuta per attività di indagine e, in questo caso, sia che sia affidata a consulenti esterni, sia che sia eseguita all’interno, a mezzo del lavoro di altro personale amministrativo (cfr., per la Sezione giur. Regione Toscana, sent. n. 228/2022; per le Sezioni d’Appello, ex multis, Sez. II Centr. n. 43/2020; Sez. III Centr. n. 159/2020; Sez. I Centr. n. 523/2012; Sez. II Centr. n. 8/2017. Per i criteri di quantificazione, cfr. Sez. III Centr. n. 239/2020; Sez. II Centr. n. 8/2017; Sez. II n. 165/2020; Sez. III n. 173/2020; Sez. II Centr. n. 406/2019).

Ora, con riferimento all’odierna fattispecie, risulta corretta la prospettazione attorea, che individua il danno da disservizio come correlato sia all’attività svolta dagli Uffici dell’Arma dei Carabinieri, consistita nella verifica e nell’accertamento della condotta illecita dei convenuti -per la quale è stata sostenuta una spesa di € 452,56- che all’attività svolta al fine di rimediare a tale condotta ripristinando l’operatività del servizio, la cui quantificazione equitativa indicata dalla Procura in € 2.000,00, si rivela perfino prudentiale, stante la rilevanza del servizio in questione in termini di tutela dei cittadini singolarmente e

dell'ordine pubblico nel suo complesso, dal che ne deriva l'indubbia condivisibilità.

C.2. Ad analoghe conclusioni, ovvero di fondatezza del libello accusatorio, il Collegio reputa di dover pervenire anche con riferimento alla seconda voce di danno ipotizzata dalla P.R., ovvero la lesione dell'immagine dell'amministrazione finanziaria provocata da DE VITO e LANDI attraverso le condotte dianzi descritte.

La disciplina del danno all'immagine è contenuta nell'art. 51, comma 7, C.G.C., per il quale: *“La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli organismi e degli enti da esse controllati, per i delitti commessi a danno delle stesse, è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271”*.

Una prima condizione per la perseguibilità dei dipendenti pubblici per il danno all'immagine è, secondo un orientamento giurisprudenziale, la sussistenza di uno dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, previsti nel capo I, del titolo II, del libro II del codice penale (cfr. da ultimo Sez. App. Sicilia, sent. n. 107/2024); altro orientamento ritiene sufficiente, invece, la sussistenza di un reato in danno della Pubblica Amministrazione (cfr. la recente Sez. Giur. Lombardia, sent. n. 190/2024). In ogni caso la

perseguibilità è sicuramente sussistente nell'odierna fattispecie in cui i convenuti sono stati condannati per i reati di simulazione di infermità aggravata e truffa militare aggravata.

Ulteriore presupposto per procedere a contestare un danno all'immagine della Pubblica Amministrazione, ai sensi del ricordato art. 51 C.G.C., è costituito dalla circostanza che il reato nel quale si è concretizzata la condotta dannosa sia stato accertato con sentenza del giudice penale passata in giudicato. Anche quest'ultimo requisito, come sopra precisato, è presente nell'odierno giudizio.

Tanto premesso, va ricordato, nel rispetto dei principi generali sull'onere della prova, come il danno subito all'immagine dell'Amministrazione debba comunque sempre essere provato dal requirente attore nella sua effettiva sussistenza (cfr. Sez. Giur. Emilia-Romagna, sent. n. 361/2021), pur non essendo necessaria la dimostrazione della spesa sostenuta per il ripristino dell'immagine violata, né la verifica di una *deminutio patrimonii* della P.A. danneggiata.

In proposito, la Procura ha contestato ai convenuti il danno all'immagine arrecato all'amministrazione militare, considerando che *“l'episodio, piuttosto imbarazzante per la futilità delle ragioni sottese alla simulata infermità, è stato ripreso anche da diversi organi d'informazione (tutti reperibili on line, da fonti aperte)”*. A sostegno di tale rilievo, il requirente ha rappresentato, con il supporto della documentazione allegata all'atto di citazione, che la rivista telematica “Cronache della Campania” del 17/2/2023 titolava *“Carabinieri in malattia vanno allo stadio, condannati a tre mesi di reclusione militare”* e nell'occhiello scriveva *“Si dichiarano in*

malattia, ma vanno allo stadio: condannati”; negli stessi termini -esponeva ancora la Procura- e nella medesima data, il titolo dell’agenzia di stampa AGI, dove viene altresì rimarcato che *“i due, secondo quanto stabilito da una sentenza definitiva, avrebbero simulato patologie inesistenti”*; anche il quotidiano Il Mattino di Salerno -si sottolinea nell’atto di citazione- in data 23/2/2023 dava risalto alla notizia titolando *“Militari in congedo per malattia ma erano allo stadio per il Napoli”*. Ad avviso -condivisibile- della Procura, si tratta di rappresentazioni tutte *“idonee a instillare nell’opinione pubblica un senso generale di sfiducia nei confronti dell’amministrazione pubblica, che, a causa della condotta deplorabile di alcuni dipendenti infedeli, perde credibilità e affidabilità, ingenerando la convinzione che tale comportamento patologico sia una caratteristica usuale degli appartenenti all’Arma dei Carabinieri. E ciò tanto più è grave ove si consideri che dai militari ci si attende, di solito, una condotta maggiormente rigorosa e decisamente più rispettosa dei doveri di servizio. Al riguardo, questa Sezione ha avuto modo di precisare che <può ravvisarsi una dimensione del danno all’immagine cosiddetta esterna, quale ‘grave perdita di prestigio e grave detrimento dell’immagine e della personalità pubblica’ nei riguardi della generalità dei consociati o di quella parte della collettività con la quale l’Ente interagisce; può ravvisarsi altresì una dimensione ‘interna’ del medesimo danno, riconducibile alla perdita di prestigio nei confronti di coloro i quali, per il fatto di condividere il rapporto di immedesimazione con l’autore dell’illecito, mirano a ‘prenderne le distanze’ (in tal senso, Sez. Friuli, n. 2/2020)> – cfr Corte dei conti Campania, sentenza n. 201/2022). Pertanto, al generale senso di sfiducia*

nella comunità degli amministrati devono poi aggiungersi anche le ripercussioni negative che certi deprecabili episodi inevitabilmente hanno avuto sul cd. <fronte interno>, quello dei commilitoni, che hanno visto frustrato il loro quotidiano impegno dalla <pubblicità negativa> determinata dalle condotte di pochi colleghi infedeli. E ciò tanto più è vero, nel caso di specie, atteso che la notizia è stata ripresa anche dal sito Infodifesa.it, una sorta di organo informativo interno alle Forze armate, come si ricava anche dal sottotitolo <portale d'informazione per il comparto sicurezza e difesa>, che ne ha sicuramente ampliato la circolazione all'interno dell'intero comparto militare. È di tutta evidenza che l'aver simulato un'infermità fisica per sottrarsi ai propri obblighi di servizio peraltro per un fine meramente ricreativo, quale quello di seguire una partita di calcio, costituisce un attentato al senso di appartenenza degli altri colleghi e <produce un evidente e grave perdita di fiducia proprio negli appartenenti dell'Amministrazione che ne vedono frustrate quelle aspettative di legalità ed imparzialità alle quali tutta l'attività dovrebbe invece conformarsi> (cfr. Corte di conti, Campania, sentenza n. 44/2024)” (cfr. pagg. 11-12 dell'atto di citazione).

In considerazione della natura essenzialmente “immateriale” del bene leso, il requirente ha proposto la quantificazione del danno sulla base del criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c., per l'applicazione del quale ha tratto spunto dai criteri indicati dalle numerose sentenze delle Sezioni Giurisdizionali contabili sull'argomento, eseguendo l'analisi concreta della singola fattispecie di comportamento illecito, mediante l'utilizzo di una serie di ragionevoli indicatori [di natura oggettiva (inerenti alla natura del

fatto, alle modalità di perpetrazione dell'evento pregiudizievole, all'eventuale reiterazione dello stesso, all'entità dell'eventuale arricchimento); b) di natura soggettiva (legati al ruolo rivestito dal soggetto agente nell'ambito dell'ente); c) di natura sociale (legati alla negativa impressione suscitata nell'opinione pubblica locale ed anche all'interno dello stesso ente, all'eventuale *clamor fori* e alla diffusione ed amplificazione del fatto operata dai mass-media, la quale diffusione, come già detto, non integra, dunque, la lesione del bene tutelato, indicandone semplicemente la dimensione)]. Su tali presupposti, il requirente ha posto in risalto, sotto il profilo oggettivo, la gravità del fatto, consistito nella sottrazione ai propri obblighi di servizio per finalità ludiche, *“anche alla luce delle modalità di realizzazione del medesimo: dalla lucida premeditazione della simulazione dello stato d'infermità fino alla comunicazione della stessa solo nelle ore immediatamente precedenti l'inizio del turno di servizio, con le conseguenti gravi ripercussioni sul piano organizzativo”*. Sul piano soggettivo, si è messo in luce come l'episodio di assenteismo oggetto di contestazione sia *“ancor più grave avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta dagli odierni incolpati, due carabinieri, quindi tutori della legalità, assegnati alle pattuglie di pronto intervento”*. Infine, quanto alla natura sociale del comportamento illecito, è stato ribadito *“lo strepitus fori che ha accompagnato la vicenda, sia sul fronte esterno, della generalità dei consociati, che su quello interno, degli appartenenti alla medesima Amministrazione militare”*.

Da ciò, la condivisibile determinazione del danno all'immagine in complessivi € 5.000,00.

Invero, la prospettazione attorea risulta corroborata da quanto osservato dal Tribunale Militare di Napoli nella sentenza penale di primo grado, sopra citata, in cui si rimarca che *“della sussistenza degli elementi soggettivi delle fattispecie contestate, con riferimento ad entrambi gli imputati, si è sostanzialmente già detto: a militari della loro esperienza non poteva sfuggire la gravità e rilevanza penale dei loro comportamenti, i quali hanno anche cagionato disfunzioni organizzative al reparto di appartenenza che ha dovuto modificare la programmazione dei turni provvedendo alla loro sostituzione con altre unità. In risposta a specifica argomentazione difensiva, va anche precisato che [...] il reato di simulazione di infermità ha ad oggetto una condotta finalizzata a sottrarsi al complesso degli incarichi -attuali e potenziali, dettagliatamente definiti ma anche genericamente indicati- inerenti il proprio servizio. [...] Ebbene, la condotta degli imputati nel caso in esame è stata evidentemente finalizzata a sottrarsi a complesso dei compiti inerenti il servizio che essi sarebbero stati chiamati a svolgere durante il turno assegnato nei giorni considerati, in quanto appartenenti al Nucleo Radiomobile: il loro obiettivo non era sfuggire ad alcuni specifici incarichi bensì ai turni nella loro interezza. La descrizione dell'organizzazione e delle competenze del Nucleo, effettuata dai testi [...] ha evidenziato che i compiti di un militare addetto al Servizio Radiomobile comprendono, in termini di ordinarietà, tutte le emergenze che la pattuglia dovesse incontrare durante il turno. [...] deve dichiararsi la penale responsabilità di ognuno degli imputati per entrambi i reati a loro contestati”*.

Quindi, è altresì corretto il richiamo che si rinviene nell'atto di citazione,

quale applicabile al caso in esame, all'art. 55-quinquies T.U.P.I. (d.lgs. 165/2001) secondo cui *“il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che [...] giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600”*, prevedendo poi al secondo comma che *“nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno d'immagine di cui all'articolo 55-quater, comma 3-quater”*; disposizione quest'ultima che indicava un criterio di quantificazione, stabilendo che *“l'ammontare del danno [all'immagine] risarcibile è rimesso alla valutazione equitativa del giudice anche in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di informazione [...]”*.

Chiaramente, non può aderirsi alla doglianza difensiva relativa all'insussistenza dei presupposti per l'azione erariale per avere i convenuti restituito gli emolumenti stipendiali indebitamente percepiti. Invero, tale somma, integrante il danno patrimoniale diretto, non è oggetto di contestazione da parte del requirente, che ha piuttosto indirizzato la sua attenzione su altre voci di danno, quello da disservizio e quello all'immagine, che permangono senz'altro anche successivamente al ravvedimento dell'incolpato.

D. Pertanto, nel caso all'esame del Collegio, emerge la sussistenza, per quanto sin qui osservato, di tutti gli elementi per l'affermazione della

responsabilità amministrativa a carico degli odierni convenuti, in adesione alla prospettazione attorea, che le labili argomentazioni difensive non appaiono idonee a scalfire.

Invero, gli accertamenti svolti dal Nucleo Radiomobile CC, unitamente alle ampie e chiare risultanze dibattimentali del giudizio penale militare, hanno permesso di ricostruire in modo dettagliato l'accaduto e di farne emergere la gravità. In particolare, le ridette emergenze documentali hanno consentito di rilevare -come correttamente evidenziato dal requirente- una particolare *“sfrontatezza”* nel comportamento tenuto DE VITO e LANDI, i quali, *“pur di raggiungere il futile obiettivo (assistere alla partita di calcio della squadra del cuore), non hanno esitato a sottrarsi ai propri obblighi di servizio, simulando infermità inesistenti, con ciò mettendo a serio rischio l'organizzazione dei turni di pattuglia del Nucleo”*.

Evidente altresì la connotazione dolosa di tali comportamenti, chiaramente rimarcata dalla sentenza di primo grado del giudice militare, nella quale si osserva che i convenuti *“avevano già il 19 agosto 2019 (con 4 e 5 gg di anticipo rispetto alla data dei rispettivi certificati medici) preordinato di andare a vedere insieme la partita a Firenze e che, per assentarsi dal lavoro, malgrado avrebbero dovuto svolgere entrambi il turno di servizio sabato 24 agosto 2018, con orario 18,00/24,00, avevano deciso di <ammalarsi> e giustificarsi con un certificato medico”*. La premeditazione della condotta illecita è stata ritenuta persuasiva anche dalla Corte d'Appello Militare, la quale ha affermato che *“tutti gli elementi di prova acquisiti dimostrano in modo inequivoco che gli imputati, benché perfettamente consapevoli di essere stati comandati nel turno*

perlustrativo dalle 18,00 alle 24, 00 del 24 agosto 2019, si accordavano per recarsi a Firenze per seguire la partita di pallone. Per riuscire ad assentarsi dal lavoro, malgrado avessero avuto la possibilità di chiedere una licenza, DE VITO e LANDI decidevano di ricorrere allo strumento del certificato medico attestante un impedimento fisico a svolgere il servizio loro demandato”.

Effettivamente, la rilevabilità del dolo nella forma della preordinazione deriva, in fattispecie, dalla circostanza dell’acquisto congiunto, cinque giorni prima dell’improvvisa malattia, dei biglietti per assistere all’evento sportivo, la cui unica spiegazione razionale -ha osservato ancora il giudice militare di secondo grado- *“è che i due imputati avevano già preordinato di andare a vedere la partita insieme, pensando di fornire una finta giustificazione di tipo medico all'Amministrazione di appartenenza”, per cui il dolo è dimostrato, “nella fattispecie in esame, dalla coscienza e volontà di creare mediante il comportamento sopra descritto una vera e propria disfunzione organizzativa nella assegnazione dei turni di lavoro, molto probabilmente aggravata dalla penuria di personale assente nel periodo feriale, al fine di soddisfare una esigenza meramente ricreativa dei due imputati, con conseguente profitto pari agli emolumenti percepiti indebitamente”.*

Alla luce di quanto si legge nelle sentenze di condanna del giudice militare, dove opportunamente si valorizza l’elemento della preordinazione dell’assenza per simulata infermità, risulta fuori bersaglio l’assunto difensivo secondo cui la condotta degli odierni convenuti sarebbe stata caratterizzata, giammai da dolo, ma semmai da media negligenza.

E. Conclusivamente, i convenuti vanno condannati, in accoglimento della domanda attorea, al pagamento in favore dell'Arma dei Carabinieri dell'importo complessivo di € 7.452,56 (a titolo di danno da disservizio per € 2.452,56 e di danno all'immagine per € 5.000,00), con addebito della medesima somma nella misura del 50% (€ 3.726,28) ciascuno, ovvero senza vincolo di solidarietà. Su tale somma andranno calcolati la rivalutazione monetaria a decorrere dall'11/10/2022 (data di deposito in cancelleria della sentenza n. 18548/2022 della Corte di Cassazione – Prima Sezione che ha dichiarato inammissibili i ricorsi degli odierni convenuti avverso la decisione della Corte d'Appello Militare) e, sulla somma così rivalutata, gli interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da separata nota.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe:

- 1- DICHIARA INAMMISSIBILE l'istanza di definizione del giudizio con il cd. "rito abbreviato" ex art. 130, 1° comma, C.G.C.;
- 2- RESPINGE l'eccezione di prescrizione;
- 3- CONDANNA LANDI Marco e DE VITO Vincenzo al pagamento in favore dell'Arma dei Carabinieri dell'importo complessivo di € 7.452,56 (a titolo di danno da disservizio per € 2.452,56 e di danno all'immagine per € 5.000,00), con addebito della medesima somma nella misura del 50% (€ 3.726,28)

ciascuno, ovvero senza vincolo di solidarietà, somma sulla quale andranno calcolati la rivalutazione monetaria a decorrere dall'11/10/2022 e, sulla somma così rivalutata, gli interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo;

4- CONDANNA, altresì, i convenuti soccombenti al pagamento in favore dell'Erario delle spese di giudizio, sempre nella misura del 50% ciascuno, liquidate dal funzionario di Segreteria con nota a margine del presente atto ex art. 31 comma 5 C.G.C.

Manda alla Segreteria, per il seguito di competenza.

Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2025.

Il Cons. estensore

Il Presidente

(Rossella Cassaneti)

(Michele Oricchio)

(firma digitale)

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno della firma digitale 17/06/2025

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Maurizio Lanzilli)

(firma digitale)